



Regolamento interno del corso di dottorato in Matematica

[D.R. n. 763/2023 del 27 aprile 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1067/2019 del 1° luglio 2019 - Emanazione](#)

Parte I Disposizioni generali

Articolo 1 Il corso di dottorato

1. Il presente Regolamento disciplina alcuni aspetti del funzionamento del corso di dottorato di ricerca in Matematica compatibilmente con il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
2. Le lingue ufficiali del corso di dottorato sono l'italiano e l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano o in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quelle ufficiali del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Matematica.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
 2. Conformemente all'art. 4 del Regolamento di Ateneo, la composizione del Collegio per ogni ciclo di dottorato è deliberata dal Collegio dei docenti.
 3. Le domande di ammissione al Collegio andranno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno tramite un messaggio inviato al Coordinatore, corredato dal CV della/del richiedente; al Coordinatore andranno inviate anche le richieste di rinuncia a far parte dell'organo. Il Collegio valuterà le richieste nel loro insieme prima dell'accreditamento annuale.
- Per accedere al Collegio di Dottorato, le/i candidate/i devono essere in possesso dei requisiti di legge. Nella domanda le/i candidate/i, oltre ad allegare il CV, potranno indicare eventuali attività svolte nell'ambito di corsi di dottorato: insegnamenti, supervisione di tesi, ecc.. Dovranno, inoltre, indicare quale contributo intendano portare al Corso di Dottorato.
- Il Collegio valuterà tutte le domande contestualmente, tenendo conto del profilo scientifico delle/i candidate/i, dell'apporto che potrebbero potenzialmente portare al corso di dottorato, del fatto che i diversi settori scientifico disciplinari siano adeguatamente rappresentati e del rispetto, ove possibile,

dell'equilibrio di genere.

4. Le riunioni del Collegio dei docenti, in numero di almeno due all'anno, si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Le stesse possono svolgersi anche per via telematica, con identificazione diretta per conoscenza degli eventuali membri del Collegio e/o partecipanti esterni all'Università di Pisa, mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al corso di Dottorato in Matematica avviene sulla base di una selezione pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso di Dottorato in Matematica viene decisa da una apposita Commissione esaminatrice tramite la valutazione del curriculum ed un colloquio.

2. I punteggi assegnati alle prove e le soglie di superamento delle stesse sono le seguenti: alla valutazione dei curricula è assegnato un massimo di 40 punti, ed è stabilita la soglia minima della valutazione dei curricula per l'ammissione al colloquio in 24 punti su 40; al colloquio è assegnato un massimo di 60 punti, e per il suo superamento è stabilita la soglia minima di 30 punti su 60.

3. Il colloquio ha lo scopo di accertare la preparazione di base della/del candidata/o, la sua attitudine alla ricerca in campo matematico, l'apertura a svolgere esperienze all'estero e l'interesse all'approfondimento scientifico.

4. Il bando per l'ammissione al corso deve prevedere a corredo della domanda:

- a) il curriculum vitae;
- b) la tesi di laurea magistrale o, per le/i candidate/i che non abbiano ancora conseguito il titolo, un sunto della stessa;
- c) il diploma supplement o analoga documentazione relativa agli esami di profitto sostenuti durante tutta la carriera universitaria, inclusi i voti degli esami e il voto finale sia della laurea triennale che della magistrale qualora già conseguita (o equivalenti);
- d) la copia di eventuali pubblicazioni;
- e) i nominativi e i contatti (fra cui l'indirizzo di posta elettronica) di almeno due docenti o studiosi di Matematica disponibili a fornire referenze tramite la procedura appositamente predisposta.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6
Supervisore

1. Il Coordinatore assegna, sentito il Collegio dei docenti, un supervisore e un co-supervisore per ciascun dottorando entro la fine del suo primo anno di corso. Il supervisore e il co-supervisore hanno i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 7
Attività formative e loro verifica

1. Nei tre anni di corso il dottorando deve seguire almeno sei corsi (o attività riconosciute come equivalenti) su temi attinenti alla ricerca. Per almeno due di questi deve sostenere la verifica finale. Durante il primo anno (entro il 31 ottobre), la/il dottoranda/o dovrà frequentare almeno un corso e sostenere il relativo esame, e frequentare almeno un altro corso con o senza prova finale; tutti gli esami dovranno essere sostenuti entro il 31 gennaio del terzo anno.

I piani di studio dovranno essere consegnati entro il 15 dicembre del 1° e del 2° anno al Coordinatore del Dottorato che li valuterà entro il 15 gennaio dell'anno successivo, sentiti i Supervisor.

Alla fine di ogni anno la/il dottoranda/o presenta al Collegio dei docenti una relazione sulle attività svolte. Durante il secondo anno di corso, in una data che verrà stabilita annualmente dal Coordinatore, le/i dottorande/i presenteranno al Coordinatore un elaborato scritto che illustri lo stato di avanzamento della tesi. L'elaborato sarà discusso di fronte a una commissione nominata dal Collegio dei docenti (Colloquio di metà corso).

2. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando. In particolare:

- l'ammissione al secondo anno sarà deliberata dal Collegio dei docenti sulla base della relazione consuntiva presentata dal dottorando;
- l'ammissione al terzo anno sarà deliberata dal Collegio dei docenti, sentito il supervisore, sulla base dell'esito del colloquio di metà corso e della relazione consuntiva presentata dal dottorando, integrati da un secondo colloquio nel caso in cui il colloquio di metà corso non abbia avuto esito positivo.
- il superamento del III anno sarà deliberato dal Collegio dei docenti, sulla base della valutazione della relazione sulle attività svolte. Per le modalità di ammissione all'esame finale si rimanda a quanto previsto all'art. 9 c. 1 del presente Regolamento.

Articolo 8
Attività compatibili e incompatibili

1. Per la disciplina in materia di diritti e doveri degli iscritti ai corsi di dottorato si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Parte IV
Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento si rinvia a quanto dettagliatamente stabilito all'art. 19 del Regolamento d'Ateneo.
2. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
3. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. Le/i dottorande/i dell'Università di Pisa e di Atenei esteri possono frequentare il Dottorato in cotutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo ufficiale informatico.